

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 232/2018, ad iniziativa del consigliere Bissoni, concernente: «Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS», così come approvato dalla III Commissione in data 12 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 136 del 13 giugno 2019;

Visto l'articolo n. 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 21 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al protocollo n. 133 del 13 giugno 2019;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 21 giugno 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e nemmeno l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 giugno 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 232/2018, ad iniziativa del consigliere Bissoni, concernente: «Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS», così come approvato dalla III Commissione in data 12 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.70 del 13 giugno 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 21 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al protocollo n. 71 del 13 giugno 2019;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 21 giugno 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 giugno 2019;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge n. 232/2018 definisce “I criteri per l’individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi” (articolo 1).

Con tale proposta di legge si interviene nuovamente con l’obiettivo di modificare in modo sostanziale il Piano regionale dei rifiuti.

Infatti, il Consiglio regionale ha approvato, prima dell’attuale proposta di legge, la l.r. 22 del 28 giugno 2018 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3-7 settembre 2018. L’epilogo della legge regionale è noto anche se solo recentemente è stata resa disponibile anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 2019.

La L.R. 22/2018 della Regione Marche, infatti è stata dichiarata incostituzionale anche in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e, più nello specifico per quanto di nostro interesse, al punto 10.3 “va rimarcato che, con l’articolo 2 della legge regionale in esame, la Regione resistente ha predeterminato in via normativa non solo il contenuto di potenziali valutazioni programmatiche, correlate alle relative situazioni territoriali, ma anche di successive scelte strategiche attuative, tipicamente proprie dei piani regionali ex articolo 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei piani d’ambito previsti dall’articolo 203, comma 3, del medesimo decreto.

Sì è dunque anticipato, in forma di legge, il contenuto oggettivo di interventi regionali che la legge statale correla ad atti di pianificazione aventi la forma dell’atto amministrativo, sul presupposto che solo in tal modo è possibile assicurare «le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici”» (in termini, da ultimo, sentenza n. 28 del 2019 proprio con riferimento alle scelte inerenti gli atti di pianificazione previsti nella gestione integrata dei rifiuti)”.

Il CREL, a sua volta e a suo tempo, aveva formulato parere contrario alla pdl n. 192/2018, tra le cui motivazioni riportiamo le seguenti che riteniamo pertinenti anche in questa sede:

«Alle suindicate considerazioni di merito si ritiene opportuno indicare il seguente aspetto di natura “procedurale”.

La L.r. 24/2009 stabilisce con chiarezza che i Piani d’Ambito sono redatti in conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti tanto che è prevista una specifica procedura di verifica da parte della Regione (articolo 10, commi 7, 8, 9) sulla conformità.

Pertanto, ai Piani d’Ambito è lasciata una discrezionalità di adeguamento alle caratteristiche delle impiantistiche esistenti ed alle esigenze dei territori ma sempre nel rispetto degli indirizzi espressi nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

La PdL n.192/2018, invece, propone di introdurre nella l.r. 24/2009 - che ha la prioritaria finalità di disciplinare le funzioni e le competenze per la gestione integrata dei rifiuti - una scelta strategica che attiene al compito del Piano Regionale dei Rifiuti, in conformità del quale i Piani d’Ambito devono essere redatti.»

Venendo alla attuale proposta di legge n. 232/2019, si evidenzia come ancora una volta si interviene sulla realizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS nella nostra regione, questa volta definendo le distanze minime che gli impianti devono rispettare, cioè 5 chilometri in linea d’aria dagli ambiti residenziali e da funzioni sensibili.

Non solo, la proposta perpetua quanto già di fatto sollevato nella citata sentenza ma anche in altre sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n. 28/2019) in cui la Corte ha precisato che “le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell’atto amministrativo” solo così, infatti,

è possibile assicurare le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).

Inoltre, “l’atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un’adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all’apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciò non solo a garanzia dell’imparzialità della scelta - nel rispetto del principio di cui all’articolo 97 Cost. - ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario coinvolto, che consiste nell’inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018)”.

La proposta di legge regionale, quindi, perpetua un’impostazione più volte rilevata dalla Suprema Corte in molteplici sentenze anche, da ultimo, nella sentenza n. 142/2019, con la concreta probabilità di incorrere in una certa impugnazione anche in questo caso sul medesimo oggetto.

Infine, per quanto riguarda l’articolo 3 bis “Disposizioni transitorie” si esprime contrarietà a tale disposizione che sancisce la retroattività delle disposizioni contenute nella pdl, e cioè l’applicazione del divieto di realizzare tali impianti ad una distanza minima di 5 km anche ai procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore della legge.

La dottrina e giurisprudenza prevalente, infatti, ritengono fondamentale che, per esigenze di certezza, venga applicato il principio *tempus regit actum*. Ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere. Il principio in esame trova il suo riconoscimento nell’ordinamento tramite l’articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l’avvenire.

E’ evidente l’esigenza delle imprese, che programmano progetti da realizzare sulla base di informazioni, disposizioni normative di varia natura oltre che di valutazioni di tipo economico, sia quella di non mutare il contesto di partenza sul quale hanno pianificato le proprie iniziative.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere contrario.

**Relazione tecnico finanziaria dell'articolato della pdl 232 /2018 concernente:
“Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del Combustibile solido
secondario (CSS)” nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare
(art. 3 ter, l.r. 3/2015 – art. 84, Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)**

INVARIANZA DI SPESA

Art. 1
(Finalità)

L'articolo 1 descrive le finalità della legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Criteri di localizzazione)

L'articolo 2 modifica il criterio localizzativo relativo alle distanze per gli impianti di combustione del CSS e dei rifiuti, attualmente contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (DACR n. 128/2015).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 3 contiene disposizioni che attestano l'invarianza finanziaria.

Art. 3 bis
(Disposizioni transitorie)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3 ter
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo disciplina la dichiarazione d'urgenza.

Scheda ATN

pdI 232/19

Analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Il quadro normativo europeo di riferimento è nel caso di specie la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE del 10 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva in materia di rifiuti).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento normativo in esame, modificando alcuni criteri localizzativi, previsti nel vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (DACR n. 128 del 14 aprile 2015), che le Province devono seguire per la localizzazione degli impianti destinati alla combustione dei rifiuti e del combustibile solido secondario (CSS), attiene alla materia della "gestione dei rifiuti".</p> <p>La materia dei rifiuti rientra nella "tutela dell'ambiente" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s). Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la "tutela dell'ambiente" più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano dettare norme con finalità di tutela ambientale che introducano a livello locale una disciplina più rigorosa di quella statale (c.d. derogabilità in melius). Tale possibilità viene, peraltro, meno nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile in quanto frutto di un bilanciamento di interessi tra loro contrastanti. (cfr. tra le altre sent. Corte Cost. n. 225/2009).</p> <p>Tra le norme statali dirette a rispondere ad esigenze di uniformità nel territorio nazionale, va annoverato senza dubbio l'articolo 199 del Testo Unico.</p> <p>Ambientale (d.lgs. 152/2006) che pone in capo alle Regioni l'onere di approvare i piani regionali di gestione dei rifiuti, individuandone anche le modalità di approvazione ed i suoi contenuti tipici.</p> <p>Tale disposizione normativa dispone infatti che i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), predisposti e adottati dalle Regioni sentite le Province, i Comuni e le assemblee territoriali d'ambito, debbano prevedere, tra l'altro, "...<i>i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali (dettati dal legislatore statale) di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p</i>".</p> <p>Attualmente la Regione Marche con la citata DACR n. 128 /2015, concernente "Piano regionale di gestione rifiuti" ha previsto, a tale proposito, che gli impianti in questione debbano rispettare la distanza minima di 2000 metri dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento e dalle c.d. funzioni sensibili (Parte</p>

	<p>Il - paragrafo 12 – pagg. 359-360).</p> <p>Si evidenzia, a tale proposito, che la proposta di legge in oggetto, aumentando a 5.000 metri tale distanza minima, potrebbe essere oggetto di una censura di illegittimità costituzionale da parte del Governo, in quanto effettua in via legislativa una scelta strategica in materia di gestione dei rifiuti che il citato articolo 199 del d.lgs. 152/2006 riserva espressamente alla pianificazione regionale di settore e quindi contrasta con la “riserva di amministrazione” stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.</p> <p>Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, (cfr tra le altre, sentenze nn. 28 e 142 del 2019 della Corte Costituzionale), infatti, non è consentito al legislatore regionale di sostituirsi all’amministrazione della Regione nel compimento di un’attività che la legge statale riserva espressamente alla sfera amministrativa. L’atto amministrativo infatti costituisce il punto di approdo di una adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e quindi preordinata all’apprezzamento ed alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (statali locali o private)... per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario coinvolto e cioè “la tutela ambientale” (cfr sentenze n. 66 e 69 del 2018).</p> <p>Secondo il Giudice delle Leggi, inoltre, la tutela dell’ambiente implica che l’intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga “nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali .(cfr sent. Corte Costituzionale n. 173/2017 e, più in generale, sent. 85/2013). L’articolo 199 del d.lgs.152/2006 infatti prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti sia approvato previa acquisizione di dati tecnici concernenti il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti, con l’espressa indicazione dei criteri per l’individuazione dei siti di smaltimento o di recupero e che si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed autorità d’ambito, con la partecipazione del pubblico e degli interessati e con l’indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge incide sulla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, che all’articolo 5 individua i contenuti del “Piano regionale dei rifiuti” nonché sulla DACR 128/2015 concernente “Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) redatto in attuazione del d.lgs. 152/2006” Parte II, paragrafo 12 - pagg. 359-360).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	
<p>Verifica dell’esistenza di proposte normative in</p>	

materia analoga all'esame del Cons. regionale e relativo iter	
--	--

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 232/2018, ad iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: «Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS», così come approvato per la seconda volta dalla III Commissione in data 31 luglio 2019, dopo il rinvio alla Commissione stessa da parte dell'Assemblea legislativa deciso nella seduta n. 135 del 2 luglio 2019, e trasmesso con nota assunta al protocollo n.122 del 31 luglio 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 30 agosto 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 2 settembre 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 settembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

**Relazione tecnico finanziaria sul rinvio in Commissione della proposta di legge n. 232 /2018
concernente: “Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del Combustibile solido secondario (CSS)”**

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

INVARIANZA DI SPESA

Art. 1

(Finalità)

L’articolo 1 descrive le finalità della legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Criteri di localizzazione)

L’articolo 2 modifica il criterio localizzativo relativo alle distanze per gli impianti di combustione dei rifiuti e dei rifiuti, attualmente contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (DACR n. 128/2015).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L’articolo 3 contiene disposizioni che attestano l’invarianza finanziaria.

Art. 3 bis

(Disposizioni transitorie)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3 ter

(Dichiarazione d’urgenza)

L’articolo disciplina la dichiarazione d’urgenza.

Scheda ATN

SUL RINVIO IN COMMISSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 232 /18

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Il quadro normativo europeo di riferimento è nel caso di specie la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE del 10 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva in materia di rifiuti).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento normativo in esame, modificando alcuni criteri localizzativi previsti nel vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (DACR n. 128 del 14 aprile 2015), che le Province devono seguire per l'ubicazione degli impianti destinati alla combustione del CSS e di alcuni impianti rientranti nell'Allegato 2, Suballegato 1 (Norme Tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia) del D.M. 5 febbraio 1998, attiene alla materia della "gestione dei rifiuti".</p> <p>La materia dei rifiuti rientra nella "tutela dell'ambiente" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s). Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la "tutela dell'ambiente" più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano dettare norme con finalità di tutela ambientale che introducano a livello locale una disciplina più rigorosa di quella statale (c.d. derogabilità in melius). Tale possibilità viene, peraltro, meno nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile in quanto frutto di un bilanciamento di interessi tra loro contrastanti.(cfr. tra le altre sent. Corte Cost. n. 225/2009).</p> <p>Tra le norme statali dirette a rispondere ad esigenze di uniformità nel territorio nazionale, va annoverato senza dubbio l'articolo 199 del Testo unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) che pone in capo alle Regioni l'onere di approvare i piani regionali di gestione dei rifiuti, individuandone anche le modalità di approvazione ed i suoi contenuti tipici.</p> <p>Tale disposizione normativa dispone infatti che i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), predisposti e adottati dalle regioni sentite le Province, i Comuni e le assemblee territoriali d' ambito, debbano prevedere, tra l'altro,..."i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla loca-</p>

	<p><i>lizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali (dettati dal legislatore statale) di cui all'art. 195, comma 1, lettera p”.</i></p> <p>Attualmente la regione Marche con la citata DACR n. 128/2015, concernente “Piano regionale di gestione rifiuti” ha previsto, a tale proposito, che gli impianti in questione debbano rispettare la distanza minima di 2000 metri dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento e dalle c.d. funzioni sensibili (Parte II - paragrafo 12 - pagg 359-360).</p> <p>Si evidenzia, a tale proposito, che la proposta di legge in oggetto, aumentando a 5000 metri tale distanza minima, potrebbe essere oggetto di una censura di illegittimità costituzionale da parte del Governo, in quanto effettua in via legislativa una scelta strategica in materia di gestione dei rifiuti che il citato articolo 199 del d.lgs. 152/2006 riserva espressamente alla pianificazione regionale di settore e quindi contrasta con la “riserva di amministrazione” stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.</p> <p>Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, (cfr tra le altre, sentenze nn. 28 e 142 del 2019 della Corte Costituzionale), infatti, non è consentito al legislatore regionale di sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività che la legge statale riserva espressamente alla sfera amministrativa. L'atto amministrativo infatti costituisce il punto di approdo di una adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e quindi preordinata all'apprezzamento ed alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (statali locali o private)... per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto e cioè “la tutela ambientale” (cfr sentenze n 66 e 69 del 2018).</p> <p>Secondo il Giudice delle Leggi, inoltre, la tutela dell'ambiente implica che l'intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga “nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali .(cfr sent. Corte Costituzionale n. 173/2017 e, più in generale, sent. 85/2013). L'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 infatti prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti sia approvato previa acquisizione di dati tecnici concernenti il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti, con l'espressa indicazione dei criteri per l'individuazione dei siti di smaltimento o di recupero e che si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed autorità d'ambito, con la partecipazione del pubblico e degli interessati e con l'indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>

con lo Statuto regionale	
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge incide sulla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, che all’articolo 5 individua i contenuti del “Piano regionale dei rifiuti” nonché sulla DACR 128/2015 concernente “Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) redatto in attuazione del d.lgs. 152/2006” Parte II, paragrafo 12 - pagg. 359-360.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell’esistenza di proposte normative in materia analoga all’esame del Consiglio regionale e relativo iter	